

Logo della Repubblica Italiana
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

Del/Par n.33/2009

composta dai seguenti magistrati:

Pres. di Sezione Mario G.C. Sancetta	Presidente
Cons. Raffaele Del Grosso	
Cons. Silvano Di Salvo	Relatore
Cons. Corradino Corrado	
Cons. Francesco Uccello	
I Ref. Laura Cafasso	

ha adottato la seguente deliberazione nell'adunanza del 26 giugno 2009

Visto l'art.100, comma 2, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n° 3;

Vista la legge 5 giugno 2003 n° 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n° 3;

Visto il r.d. 12 luglio 1934, n° 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni, recante l'approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti;

Vista la legge 14 gennaio 1994 n° 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione n° 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista, in particolare, la deliberazione n° 229 del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, approvata in data 19 giugno 2008 ai sensi dell'art. 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2007 n° 244;

Vista la nota prot. n° 15829 in data 2 aprile 2009, con la quale il Sindaco del Comune di Castelvoturno (CASERTA) ha inoltrato richiesta di parere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n° 131;

Visto il parere reso dal Coordinamento delle Sezioni regionali di controllo con nota prot. n° 7321 in data 18 giugno 2009;

Vista l'ordinanza presidenziale n° 19/2009 con la quale la questione è stata deferita all'esame collegiale della Sezione;

Udito il relatore, Consigliere Silvano DI SALVO;

PREMESSO :

Con la nota indicata in epigrafe, il sindaco del comune di Castelvoturno (CASERTA) ha chiesto il parere di questa Sezione in ordine alla giusta determinazione dell'ammontare dell'indennità di funzione, di cui all'art. 82, comma 1, del d. lgs. 18 agosto 2000 n° 267, nei confronti di un ex assessore che, in quanto nel contempo dipendente di azienda posta in amministrazione straordinaria, era stato sospeso dal lavoro con attribuzione di trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria.

In particolare, nella richiesta di parere in trattazione viene riferito che il predetto assessore ha chiesto l'attribuzione in misura intera della predetta indennità, deducendo sostanzialmente che il suo particolare *status* di lavoratore posto in cassa integrazione avrebbe dovuto essere assimilato a quello dei soggetti privi di occupazione, sicché nei propri confronti non avrebbe dovuto operare la riduzione alla metà dell'indennità di che trattasi, prevista esclusivamente "*per i lavoratori dipendenti che non abbiano chiesto l'aspettativa*" (art. 82, comma 1, cit. – ultimo alinea).

CONSIDERATO

In rito, nel richiamare l'orientamento sin qui seguito dalla Sezione in ordine all'ammissibilità delle richieste di parere in materia di contabilità pubblica avanzate direttamente dall'organo comunale munito di rappresentanza legale esterna, ritiene il Collegio senz'altro ricevibile, nelle more della istituzione del Consiglio delle autonomie locali nella Regione Campania, l'istanza avanzata dal sindaco del comune di Castelvoturno, in quanto formulata dall'organo di vertice dell'Amministrazione comunale legittimato ad esprimere la volontà dell'Ente e ad impegnare lo stesso verso l'esterno ai sensi dell'art. 50 del d. lgs. 18 agosto 2000 n° 267.

Quanto al profilo oggettivo, osserva il Collegio che il quesito in trattazione - presentando caratteri di generalità ed astrattezza ed avendo ad oggetto l'applicazione di disposizioni normative finalizzate alla disciplina e al contenimento della spesa degli enti locali per garantire il rispetto degli equilibri della finanza pubblica- va parimenti considerato ammissibile, e può dunque essere trattato nel merito.

Al riguardo va osservato che la disposizione di cui all'art. 82, comma 1, del d. lgs. n° 267 del 2000 include la previsione del dimezzamento dell'indennità di funzione spettante ai soggetti ivi elencati (tra i quali "*i componenti degli organi esecutivi dei comuni*") qualora gli stessi prestino coevamente attività di lavoro dipendente e "*non abbiano richiesto l'aspettativa*", con evidente *consecutio* logico-sistematica rispetto a quanto disposto dal precedente art. 81, quale modificato dal comma 24 dell'art.2 della legge 24 dicembre 2007 n.244, per il quale : "*I sindaci, i presidenti delle province, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei comuni di cui all'articolo 22, comma 1, i presidenti delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché i membri delle giunte di comuni e province, che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova. I consiglieri di cui all'articolo 77, comma 2, se a domanda collocati in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato, assumono a proprio carico l'intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti dall'articolo 86.*".

Finalità del suddetto combinato disposto di norme è quella di consentire all'amministratore titolare di pubbliche funzioni che contemporaneamente presti servizio quale lavoratore dipendente, di esercitare liberamente la scelta tra il dedicarsi "a tempo pieno" all'espletamento del mandato amministrativo (chiedendo al datore di lavoro di essere collocato in aspettativa "non retribuita") e il proseguire nella duplice attività, sopportando però, in tale ultima ipotesi, l'onere relativo alla riduzione alla metà dell'indennità di funzione connessa alla carica pubblica rivestita.

Nel caso di specie, secondo quanto confermato dallo stesso sindaco interpellante nella richiesta di parere in trattazione, tale scelta –per tutto il periodo in cui l'espletamento del mandato amministrativo è venuto a coincidere con lo *status* di lavoratore sospeso dall'attività con attribuzione del trattamento di cassa integrazione straordinaria- è rimasta preclusa di fatto e di diritto all'assessore di che trattasi, con conseguente diritto dello stesso a conseguire per intero l'indennità di funzione connessa alla carica pubblica.

Peraltro, proprio la specialità della menzionata disposizione "riduttiva", volta a differenziare il trattamento indennitario in argomento tra i soggetti percettori di trattamento retributivo nella qualità di lavoratori dipendenti che siano titolari del diritto di richiedere e di ottenere il collocamento in aspettativa non retribuita, e coloro che tale qualità non rivestano, ne preclude un'applicazione estensiva, in particolare nei confronti dei soggetti beneficiari di trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, la quale presuppone la sospensione forzosa (e per motivi non dipendenti dalla volontà del dipendente) del rapporto di lavoro, e, dunque, l'impossibilità oggettiva di esercitare il diritto di opzione contemplato dall'ultima parte del primo comma del già menzionato art. 81 del d. lgs. n° 267 del 2000 (*in terminis*, vedasi parere del Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali - n° 15900/TU/00/82 in data 26 febbraio 2009).

Ne consegue che può essere affermato -in via generale e laddove non eventualmente operanti *ratione temporis* termini di prescrizione- che sussiste in capo agli amministratori di cui all'art. 82, comma 1, del d. lgs. n° 267 del 2000 il diritto a percepire in misura intera l'indennità di funzione prevista dalla medesima norma, per il periodo di coeva sospensione dal lavoro con attribuzione del trattamento di cassa integrazione straordinaria.

Nelle considerazioni ed osservazioni esposte è il parere della Sezione.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, per il tramite della Segreteria del Servizio di supporto, all'Amministrazione interessata.

Così deliberato in Napoli, nella camera di consiglio del 26 giugno 2009.

IL RELATORE

f.to Cons. Silvano DI SALVO

IL PRESIDENTE

f.to Pres. Sez. Mario G.C. SANCETTA

Depositato in Segreteria in data 26 giugno 2009

Il Dirigente del servizio di supporto
f.to dott. Nicola Francioni